

Decreto 29 novembre 2012 (Gu 24 dicembre 2012 n. 299)

Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Il Ministro della salute

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/Ce, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visti in particolare l'articolo 6 e l'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, i quali prevedono l'individuazione, mediante apposito decreto ministeriale, di una serie di stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria;

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010 che prevede l'istituzione di un Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente, le Regioni e Province autonome e le autorità competenti in materia di qualità dell'aria, avente tra l'altro il compito di fornire indirizzi in relazione all'attuazione di tale decreto;

Considerato che, al fine di consentire l'individuazione delle stazioni speciali di misurazione, il Coordinamento ha richiesto ad autorità regionali ed enti di ricerca di proporre una o più tra le proprie stazioni ed ha istituito appositi gruppi di lavoro destinati a selezionare, sulla base di una specifica istruttoria, quelle più idonee;

Considerato che la rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 6, dall'articolo 8, commi 6 e 7, e dalle altre pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 155/2010 ha rappresentato il presupposto per la proposta delle stazioni di misurazione;

Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria svolta dai gruppi di lavoro, sono state valutate, per ciascun gruppo di stazioni proposte, l'omogenea distribuzione territoriale e, in relazione a ciascuna stazione proposta, l'idoneità dell'ubicazione e della dotazione strumentale, anche al fine di assicurare che la selezione rispondesse ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità previsti dal decreto legislativo n. 155/2010;

Considerato che, nell'esecuzione di questa istruttoria, è stato inoltre osservato il criterio secondo cui si devono individuare, ove tecnicamente possibile, stazioni che possano essere utilizzate per più finalità tra quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 155/2010;

Considerato che i gruppi di lavoro istituiti per la selezione delle stazioni hanno presentato gli esiti della propria istruttoria al Coordinamento, il quale ha espresso avviso favorevole;

Considerato che, in riferimento all'ozono, le stazioni da individuare ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 sono solo quelle relative a zone in cui sussiste, in almeno uno dei cinque anni civili precedenti, il superamento degli obiettivi a lungo termine previsti dal decreto, in quanto non esistono, in Italia, zone caratterizzate dall'assenza di superamenti di tale limite;

Considerato che, con successivo decreto ministeriale, saranno definiti i metodi di campionamento e analisi, ove non ancora individuati dalla vigente normativa, e le prescrizioni necessarie per la comunicazione dei dati relativi alle stazioni speciali;

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97, la quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 21 giugno 2012 Decreta:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

2. Con successivo decreto si provvede alla applicazione delle ulteriori disposizioni richieste dall'articolo 6 e dell'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, alla specifica dei formati da utilizzare per la comunicazione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera d) ed e) dello stesso decreto ed alla fissazione della data di avvio delle attività.

Articolo 2

Stazioni di fondo in siti rurali per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM2.5

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	Schivenoglia	Stazione di fondo in sito rurale
Marche	Ascoli Piceno	Ripatransone	Ripatransone	Stazione di fondo in sito rurale
Puglia	Lecce	Lecce	Santa Maria Cerrate	Stazione di fondo in sito rurale

Articolo 3

Stazioni di misurazione per la verifica della costanza dei rapporti tra il benzo(a)pirene e gli altri ipa di rilevanza tossicologica

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Friuli Venezia Giulia	Pordenone	Pordenone	Pordenone centro	Stazione di traffico in area urbana
Lombardia	Milano	Milano	Milano Pascal - Città Studi	Stazione di fondo in sito urbano
Lombardia	Milano	Milano	Milano Senato	Stazione di traffico in area urbana
Lombardia	Sondrio	Sondrio	Centro, v. Paribelli	Stazione di fondo in sito urbano
Veneto	Padova	Padova	PD-Mandria	Stazione di fondo in sito urbano
Toscana	Firenze	Firenze	FI - Bassi	Stazione di fondo in sito urbano
Lazio	Roma	Roma	Villa Ada	Stazione di fondo in sito urbano
Puglia	Taranto	Taranto	Taranto via Machiavelli	Stazione industriale in sito

				urbano
Calabria	Cosenza	Cosenza	Città dei Ragazzi	Stazione di fondo in sito urbano

2. Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lazio	Roma	Roma	Stazione dell'ISS, viale Regina Elena	Stazione di traffico in area urbana

3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore di Sanità.

Articolo 4

Stazioni per la misurazione indicativa delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel, mercurio, benzo(a)pirene ed altri ipa di rilevanza tossicologica e per la misurazione indicativa della relativa deposizione totale

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione all'arsenico, al cadmio, al nichel, al benzo(a)pirene ed agli altri ipa di rilevanza tossicologica, le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	Schivenoglia	Stazione di fondo in sito rurale
Marche	Ascoli Piceno	Ripatransone	Ripatransone	Stazione di fondo in sito rurale
Puglia	Foggia	Monte Sant'Angelo	Monte Sant'Angelo (Foggia)	Stazione di fondo in sito rurale

2. Opera come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione alle concentrazioni del mercurio gassoso totale, alla deposizione totale del mercurio e alla misura del mercurio bivalente particolato e gassoso la seguente stazione:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lazio	Roma	Montelibretti	Stazione Emep dell'IIA del Cnr	Stazione di fondo in sito suburbano

3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Cnr, Istituto Inquinamento Atmosferico.

Articolo 5

Stazioni per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5 su base annuale

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lombardia	Milano	Milano	Milano Pascal - Città Studi	Stazione di fondo in sito urbano
Friuli Venezia Giulia	Udine	Udine	Via Cairoli	Stazione di fondo in sito urbano
Veneto	Padova	Padova	Mandria	Stazione di fondo in sito urbano
Toscana	Firenze	Firenze	Via Ugo Bassi	Stazione di fondo in sito urbano
Puglia	Taranto	Taranto	Taranto Via Machiavelli	Stazione industriale in sito urbano
Calabria	Cosenza	Cosenza	Città dei Ragazzi	Stazione di fondo in sito urbano

2. Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lazio	Roma	Roma	Stazione dell'Iss, viale Regina Elena	Stazione di traffico in area urbana

3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore di Sanità.

Articolo 6

Stazioni di fondo i siti rurali per la misurazione dell'ozono

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione/Provincia autonoma	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Trento	Trento	Mezzolombardo	Piana Rotaliana	Stazione di fondo in sito rurale
Piemonte	Alessandria	Dernice	Dernice - Costa	Stazione di fondo in sito rurale
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	Schivenoglia	Stazione di fondo in sito rurale
Emilia-Romagna	Bologna	Molinella	San Pietro Capofiume	Stazione di fondo in sito rurale
Lazio	Roma	Roma	Castel di Guido	Stazione di fondo in sito rurale
Toscana	Arezzo	Chitignano	AR- Casa - Stabbi	Stazione di fondo in sito rurale

Molise	Campo-basso	Guardiaregia	Guardiaregia	Stazione di fondo in sito rurale
Puglia	Foggia	Monte Sant'Angelo	Monte Sant'Angelo	Stazione di fondo in sito rurale
Sardegna	Cagliari	Seulo	CENSE0	Stazione di fondo in sito rurale

Articolo 7

Stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Emilia-Romagna	Bologna	Molinella	San Pietro Capofiume	Stazione di fondo in sito rurale
Marche	Macerata	Macerata	Macerata Collevario - via Verga	Stazione di fondo in sito urbano
Sardegna	Cagliari	Mon serrato	CENMO1	Stazione di fondo in sito urbano
Veneto	Padova	Padova	PD-Mandria	Stazione di fondo in sito urbano

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2012